

Che faremo però salta sopra i Nobili le facoltà conferite nelle rispettive materie dal M. C., o dal C. di X. ai Consigli, Presidenza, e Mag.:

Che nel C. di X. continuare col' antico, e nequomo Privilegio de' Capi e del Mag. Supremo da quello derivati ed instituiti la somma cura, ed autorità circa la sua. tranquillità, la disciplina, e moderazione dell' Ordine Patrizio, e l'osservanza delle Leggi concernenti gli oggetti essenziali di Stato.

In questa Etapa fu usata grandissima attenzione di porre a coperto la Potestà Legislativa del C. di X. e di separare li Capi speciali de' Nobili offesi, e offendenti dagli altri di ogni genere.

L'altra Etapa dei due in istanza proponeva.

Che tutte le Cose dei Patrizi niuna esecutata fossero giudicate dal solo Corpo del C. di X. ridotto alla sua Legittima forma.

Che gli restare peraltro confermata la facoltà di delegare i Capi minori in ogni materia, e genere de' Cose alli Mag. nominati nella Legge 1628. 25. Tore.

Che fare però salva l'autorità del Senato e della Signoria, e le delegazioni, e Giudizj suoi Consueti, e quella degli Avrogatori di Comun, e procedere ai Consigli di 40 contro li Rettori e Mag. insubordinati alli loro Mandati, contro coloro che usassero violenza ai Ministri di essi Consigli; quella del Mag. alla Sanità, e le sue materie;

quella finalmente della Signoria, dei Consiglieri, dei Capi di 40. al Criminale, de' Capi del Cons. di X., degli Avrogatori, dei Ceyoni, e degli altri Mag. nelle incombenze loro assegnate dalle Leggi del M. C. e del C. di X.

Che potendo rivair conferente l'opera degli Inquisitioni di Stato l'impariva facoltà al C. di X. di delegare ancora ad esso Mag. in ogni materia quei Capi individui, di egli riputare, e gravar riguardi di Stato.

Ma che il Tribunale in queste delegazioni dovere procedere con Procedo, costituiti d'opposizione, e dipe degli inquisiti, e venir poi al Canto di Carcere, e di relegazione in qualunque Luogo dello Stato, ovvero ad altre piu temperate deliberazioni.

Che gl' Inquisitioni dovessero bensì inquirire sopra le Cose de Nobili, ancorchè fossero collocati in Ufficio, e Dignità, e potessero ancor fatti